

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1970

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785):

PRESIDENTE Pag. 69, 70
BRUSASCA, relatore 70

Rinvio della discussione:

« Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai Paesi e territori d'oltre mare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM » (949) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 70, 71, 72, 73
BRUSASCA, relatore 71, 72, 73
COPPO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 71, 72, 73
FABBRINI 71, 73

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Brusasca, D'Andrea, Fabbrini, Pella, Piccioni, Pieraccini, Salati, Spagnoli, Valori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Medici, Berga-

masco, Bettiol, Dal Falco, Pecoraro, Santero e Scelba sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Carraro, Premoli, Follieri, Coppola, Venturi, Montini e Murmura.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Coppo.

F A B B R I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo i colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in data 9 dicembre scorso, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non

opporsi, a maggioranza, al suo ulteriore corso. La Commissione, tuttavia, richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di inserire all'articolo 3 la deroga della legge n. 64 del 1955 per l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti al fondo globale dell'esercizio 1968. Tale modifica si rende necessaria per il fatto che, con tutta probabilità, il disegno di legge non potrà essere definitivamente approvato prima del 31 dicembre 1969 ».

B R U S A S C A, *relatore*. Come tutti sanno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite è posto in grado di attuare programmi di assistenza, esaminati ed approvati dal proprio Comitato esecutivo, mediante un « Fondo di assistenza » costituito principalmente con l'apporto dei contributi annuali degli Stati aderenti.

Il disegno di legge al nostro esame contempla l'erogazione da parte del nostro Paese, in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, di un contributo di lire 12.500.000 per tre anni, rispetto al precedente, di lire 1.900.000, stabilito con la legge 6 dicembre 1957, n. 1225, e confermato, fino al 30 giugno 1968, con la legge 10 novembre 1964, n. 1174.

L'aumento del contributo si rende necessario in base alla sempre più vasta azione assistenziale svolta dall'Alto Commissariato in Africa ed in Asia: è giusto che esso sia posto in grado di affrontare quei problemi per risolvere i quali è sorto.

L'Italia ha dunque deciso di aumentare il suo contributo a 12.500.000 lire e a mio parere non dovrebbero esserci obiezioni proprio in considerazione del nobile compito che svolge l'Alto Commissariato, tenute presenti le necessità che l'assistenza ai rifugiati (che purtroppo non sono in diminuzione) implica.

Sono quindi pienamente d'accordo sullo spirito del provvedimento; devo però fare un rilievo di carattere formale, e mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo. La relazione che accompagna il disegno di legge contempla l'aumento del contributo italiano all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite da 1.900.000 a 12.500.000,

e ne spiega le ragioni, da me condivise. Però l'articolo 2 del disegno di legge recita: « È altresì autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000 ». Per quale ragione viene concesso questo contributo straordinario non è spiegato. Segnalo al sottosegretario Coppo, che rappresenta il Governo, questa carenza notevole, che mi impedisce di dare parere favorevole al disegno di legge, in quanto non mi sento di approvare una spesa di cui non conosco la motivazione.

Comprendo che il rappresentante del Governo dovrà interpellare in merito gli uffici competenti: quindi chiedo anche il suo consenso ad un rinvio della discussione, perchè i funzionari del Ministero degli esteri si rendano conto che noi dobbiamo essere messi in condizione di poter valutare ogni aspetto dei provvedimenti che ci vengono sottoposti e che pertanto il loro lavoro deve essere preciso e completo.

P R E S I D E N T E. Le argomentazioni del relatore sono senza dubbio molto valide. In considerazione del fatto che anche la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere favorevole con riserve, io credo sia opportuno sospendere la discussione del disegno di legge, che riprenderemo la prossima settimana quando avremo chiarito ogni dubbio.

Poichè non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai paesi e territori d'Oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM » (949) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti

oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM », già approvato dalla Camera dei deputati.

Devo far presente alla Commissione che a mio avviso sarebbe opportuno rinviare la discussione poichè dei pareri chiesti, alla Commissione finanze e tesoro e alla Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee, solo quest'ultimo è stato formulato, come desumo dal comunicato della segreteria, del quale do lettura:

« Dopo che il presidente Giraud, designato estensore del parere, ha illustrato le ragioni del provvedimento, la Giunta accoglie la proposta di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito, rilevando tuttavia il ritardo con il quale il disegno di legge in esame è stato presentato al Parlamento, essendo trascorsi due anni dalla decisione presa in merito dal Consiglio dei ministri della Comunità europea ».

B R U S A S C A , *relatore*. Quanto lei ha comunicato, signor Presidente, costituisce un primo motivo valido per rinviare la discussione del provvedimento. Ma ce n'è anche un altro. Noi siamo in sede deliberante, quindi la nostra decisione è definitiva, il provvedimento non sarà esaminato dall'Assemblea. Ci troviamo a dovere autorizzare la spesa di 1.649.400.000 lire quale contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati e ai paesi e territori d'oltremare per i prodotti oleaginosi, originari appunto dei SAMA e dei PTOM, importati dalla Comunità.

Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto sufficiente esaurire l'argomento con poche righe. Ora non mi sembra che la questione meriti una spiegazione così breve. Ripeto che siamo in sede deliberante e, a mio avviso, per deliberare con cognizione di causa dovremmo conoscere più a fondo i problemi che ci vengono sottoposti.

Segnalo proprio la necessità che gli uffici ministeriali che preparano i disegni di legge si rendano conto del dovere di mettere il Parlamento nelle condizioni di rendersi perfettamente conto del suo operato: se le cose non cambieranno come si conviene, tut-

te le volte che avrò l'onore di essere scelto quale relatore di un disegno di legge esprimerò il parere che il provvedimento ritorni al Ministero, prima ancora di essere portato davanti alla nostra Commissione.

C O P P O , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A me sembra che le spiegazioni riportate nella relazione alla Camera dei deputati siano sufficienti. Comunque posso dare io gli schiarimenti necessari.

P R E S I D E N T E . In realtà, devo anch'io convenire che quanto è riportato sulla relazione all'altro ramo del Parlamento è davvero troppo poco per poter valutare convenientemente i vari aspetti del problema cui il disegno di legge fa riferimento.

F A B B R I N I . Devo dire che se non lo avesse fatto l'onorevole relatore, avremmo noi avanzato il medesimo rilievo sulla relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati. I documenti relativi ci sono pervenuti soltanto ieri e non abbiamo potuto approfondire l'argomento. Ora lei, onorevole Sottosegretario, può anche darci dei chiarimenti orali, delle spiegazioni; ma io credo che sarebbe meglio che noi avessimo a disposizione una relazione più dettagliata, che spieghi anche le ragioni della crisi del settore dei prodotti oleaginosi, in modo che noi possiamo poi esprimere la nostra opinione sulla base di una piena conoscenza del problema.

Chiedo quindi anch'io che la discussione sia rinviata e si richiedano maggiori lumi sull'argomento ai competenti uffici.

C O P P O , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ripeto che posso dare tutti gli schiarimenti necessari, in quanto il disegno di legge fa riferimento ad una precisa decisione comunitaria di concedere un aiuto per i prodotti oleaginosi originari degli Stati associati, per il periodo 1° luglio 1967 - 31 maggio 1969. L'aiuto viene accordato quando il prezzo del mercato mondiale è inferiore ad un prezzo di riferimento stabilito nella decisione per ciascun prodotto oleaginoso (arachidi 186 unità di conto

per tonnellata; copra 188; palmisti 145; olio di palma 225).

L'ammontare di quest'aiuto comporta dei limiti: esso è pari all'80 per cento della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo del mercato mondiale di ogni prodotto, moltiplicato per la quantità del prodotto stesso originario degli Stati associati e importato nella Comunità. Tuttavia dall'aiuto previsto sarà dedotto l'80 per cento degli importi dovuti per uno stesso prodotto e per una stessa campagna, a titolo di sostegno dei prezzi nel quadro degli aiuti alla produzione finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, in quanto detti importi corrispondono alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo mondiale.

L'aiuto accordato agli Stati africani e malgascio associati ed ai PTOM non può superare l'importo massimo di 13 milioni di unità di conto, ripartito in quote semestrali, per la durata del periodo preso in considerazione. Tuttavia, oltre a questi 13 milioni, è previsto che in caso di bisogno il Consiglio possa decidere di completare l'aiuto nel limite di un milione di unità di conto prelevato dall'ammontare degli interessi del primo Fondo europeo di sviluppo.

Il contributo dei singoli Stati membri per il reperimento dei fondi previsti dall'articolo 3 della decisione è stato calcolato in base alla chiave di ripartizione « fissa » del FEOGA. Essendo l'importo globale fissato in 13 milioni di u. c., il contributo dell'Italia (20,3 per cento) ammonta a lire 1 miliardo e 649.400.000. Il Consiglio CEE ha infatti adottato la soluzione proposta dalla Commissione esecutiva, intermedia fra quella preferita dall'Italia (chiave di ripartizione del Fondo europeo di sviluppo e cioè, per noi, il 13,7 per cento) e quella dell'adozione della chiave del bilancio CEE. (per noi 28 per cento), voluta da Germania, Francia e Olanda.

P R E S I D E N T E . Esiste una decisione comunitaria che ci impegna, in quanto abbiamo firmato il Trattato; esiste una chiave di ripartizione per cui con un certo automatismo si stabilisce la quota per ogni anno. Poichè la decisione comunitaria ha

come destinatario il Governo italiano, è necessaria una legge italiana per darle esecuzione. Tutto questo è esatto, però sarebbe interessante (non per sottrarci agli obblighi che abbiamo, ma per esprimere un giudizio di soddisfazione o di insoddisfazione) approfondire di più questa materia. In questo senso, dando atto al Governo che non poteva fare diversamente, ritengo che il relatore abbia tutti i motivi per chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge al fine di approfondirne lo studio.

C O P P O , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ricordo che la Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee si è riunita il 20 gennaio 1970 e, dopo che il presidente Giraud, designato estensore del parere, ha illustrato le ragioni del provvedimento, ha accolto la proposta di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito, rilevando tuttavia il ritardo con il quale il disegno di legge in esame è stato presentato al Parlamento: sono infatti trascorsi due anni dalla decisione presa in merito dal Consiglio dei ministri della Comunità europea.

B R U S A S C A , relatore. Se il testo del parere fosse stato comunicato in precedenza al relatore, avrei potuto riferire in modo più completo. Mi sono trovato, invece, di fronte a questa schematica relazione governativa e, in coscienza, non potevo che fare l'obiezione che ho fatto.

Potrei esprimermi a favore del disegno di legge, onorevole Presidente, alla condizione che risulti agli atti tutto quanto ha detto il Sottosegretario; ma io avanzo una questione di principio. Il Sottosegretario ha dato altre volte prova di comprendere questa nostra esigenza (tanto è vero che ci ha fatto recentemente una delle migliori relazioni che io abbia mai sentito sugli affari culturali) ed è quindi a lui che mi rivolgo. A mio avviso, noi componenti della Commissione esteri, dobbiamo essere messi in condizione di dire sì o no, dobbiamo avere delle spiegazioni per potere a ragion veduta dare la nostra approvazione. Spetta a noi la responsabilità di fare diventare legge una

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

9ª SEDUTA (4 febbraio 1970)

proposta; mancheremmo, oltretutto, di rispetto verso noi stessi se non approfondissimo gli argomenti sottoposti al nostro esame. Insisto, pertanto, nella richiesta di rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Purtroppo — e mi riferisco ad una prassi che faremmo bene a modificare — quando un disegno di legge è approvato da uno dei due rami del Parlamento e viene sottoposto all'approvazione dell'altro ramo, tutto il materiale trasmesso si riduce al testo del disegno di legge che la Camera che ha già approvato invia all'altra Camera. Ritengo, pertanto, che dovremmo raccomandare ai Ministeri competenti di fare in modo che i relatori possano essere edotti di tutti i precedenti, altrimenti ci si riduce veramente a ripetere la deliberazione già presa dal primo ramo del Parlamento. Quindi, nessuno ha torto, tutti hanno ragione, ma soprattutto ha ragione il relatore quando dice: mettetemi in condizione di poter fare una relazione più completa.

Ci troviamo, comunque, di fronte ad una precisa richiesta di rinvio; desidererei sentire il parere del Governo su questa richiesta.

C O P P O , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho alcuna difficoltà ad accedere alla proposta di rinvio, non è questo un problema che mi riguarda: è un problema della Commissione. Per quanto si riferisce ai documenti, io credo che il senatore che ha l'incarico di riferire su di un provvedimento abbia la possibilità di esaminare tutti i documenti della Camera dei de-

putati. Ora questo disegno di legge è stato ampiamente discusso alla Camera ed io ho qui un lunghissimo resoconto della seduta.

F A B B R I N I . Il resoconto riportato dal Bollettino delle Commissioni della Camera è brevissimo!

C O P P O , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il resoconto stenografico del 12 novembre 1969 è di tre pagine e comprende un'ampia relazione dell'onorevole Vedovato.

B R U S A S C A , *relatore*. Lei ha ragione, ma debbo far presente che dell'iscrizione all'ordine del giorno di questo disegno di legge e della mia nomina a relatore ho avuto notizia solo ieri sera, quando sono ritornato a Roma.

Ritengo comunque che un rinvio di una settimana possa essere utile non solo a me ma anche ai colleghi che hanno manifestato in modo chiaro la loro esigenza di un più approfondito studio del problema.

P R E S I D E N T E . Sono anch'io favorevole a questa soluzione.

Se non si fanno osservazioni in contrario, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI